



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'1 ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la Professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito al Ministro, Professoressa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 con il quale alla Professoressa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia;

VISTO l'art. 8 della legge n.328 del 2000, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO in particolare il citato comma 1252 il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto Fondo;

VISTO l'art.2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province

Roma, 26/09/2019
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche della Famiglia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 14 maggio 2020, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, il quale, a seguito dell'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre, n. 296, nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 7 maggio 2020, ha provveduto al riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, ammontanti complessivamente ad euro 59.419.100,00, destinando ad attività di competenza regionale e degli enti locali euro 12.000.000,00;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19;

VISTE le Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere in data 19 maggio 2020 emanate ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante

Roma, 25/06/2020
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'allegato 8, recante Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 105, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale, al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte: **a)** a introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 e **b)** alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, alla quale finalità è destinata una quota pari al 10 per cento delle risorse finanziarie individuate nella quota sopra citata;

VISTO, altresì, il comma 3, del citato articolo 105, il quale, ai fini sopra indicati, dispone che: *“Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1, medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265”*;

CONSIDERATO, pertanto, che il citato comma 3, dell'articolo 105, dispone un incremento del Fondo per le politiche della famiglia pari ad euro 150.000.000,000 (centocinquanta milioni);

CONSIDERATO che occorre, quindi, in attuazione di tale previsione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilire i criteri per il riparto della quota di risorse finanziarie aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia, per l'anno 2020, che ammontano ad euro 150.000.000,00, e ripartire conseguentemente gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b);

ATTESO che le risorse destinate ai Comuni, di cui al citato articolo 105, comma 1, lettera a) devono consentire agli stessi di introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

CONSIDERATO che occorre dunque dare immediato corso al trasferimento delle risorse destinate ai Comuni per i suddetti interventi di cui al suddetto articolo 105, comma 1, lettera a);

Roma, 23/06/2020
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

VISTO l'ultimo capoverso del comma 16 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 il quale dispone, che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al predetto decreto legge n. 34: *"Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020"*;

RITENUTO che è necessario stabilire con urgenza i criteri di riparto della quota delle risorse finanziarie aggiuntive del Fondo per le politiche della Famiglia al fine di consentire ai Comuni di finanziare i predetti interventi;

RITENUTO che occorre, inoltre, prevedere la destinazione ai Comuni delle restanti risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della Famiglia pari al 10% di 150.000.000,00, e che ammontano dunque a complessivi euro 15 milioni, per la realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori, ai sensi del suddetto articolo 105, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 34/2020;

ACQUISITA l'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre, n. 296, nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 18 giugno 2020;

DECRETA

Art. 1.

Destinazione e criteri di riparto delle risorse alle Regioni e alle Province autonome.

1. Le risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ammontanti complessivamente ad euro **150.000.000,00**, sono destinate, per l'anno 2020, ai Comuni, per la realizzazione delle seguenti attività:

a) euro **135.000.000,00**, da trasferire direttamente ai Comuni per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) euro **15.000.000,00**, da trasferire ai Comuni per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a), pari a euro **135.000.000,00**, sono ripartite dal presente decreto tra ciascuna Regione e Province autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lett. n.), della legge 8 novembre 2000, n.328, come da allegata tabella (**Allegato 1**), parte integrante del presente decreto.

3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Province autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 1.107.000,00

Roma, 23/06/2020
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

ed euro 1.134.000,00, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, articolo 6.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b), pari a **euro 15.000.000,00** saranno successivamente destinate ai Comuni, all'esito di Avviso pubblico, riservato esclusivamente ai medesimi Comuni, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche della famiglia, volto a finanziare progetti per il contrasto della povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Art.2.

Modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020.

1. Le Regioni, acquisita la disponibilità dei Comuni ad attivare gli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 105, del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34, predispongono un unico elenco a livello nazionale dei Comuni censiti, distinti per ciascuna Regione. L'elenco, comprensivo del codice di Tesoreria Provinciale dello Stato, del numero del conto corrente infruttifero di tesoreria e della denominazione del Comune beneficiario, è inoltrato al Dipartimento per le politiche della famiglia.


2. Le quote di risorse da destinare ai Comuni sono individuate dal Dipartimento per le politiche della famiglia a favore di ciascun Comune inserito nell'elenco delle Regioni, ad esclusione dei soli Comuni che hanno manifestato espressamente la non disponibilità alle Regioni medesime ad attivare gli interventi, sulla base della popolazione residente in ciascun Comune del territorio regionale di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni, secondo i dati ISTAT disponibili.

3. L'elenco di cui al comma 1, completato con le quote di risorse finanziarie destinate a ciascun Comune, costituisce parte integrante del presente decreto (**Allegato 2**).

4. Le quote di risorse finanziarie da destinare ai Comuni interessati per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 105, del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34, siti in ciascun territorio regionale, non possono superare la quota stabilita per ciascuna Regione dall'articolo 1, comma 2, dal presente decreto (**v. Allegato 1**).

5. Entro i 15 giorni successivi alla registrazione del presente provvedimento da parte degli organi di controllo, le risorse finanziarie sono erogate a favore di ciascun Comune in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nell'elenco (**v. Allegato 2**), mediante la procedura di anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 265, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Gli interventi sono attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, a





Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica.

7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede, con la collaborazione delle Regioni e per il tramite delle ANCI regionali, a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della documentazione trasmessa da ciascun Comune, entro 120 giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse, concernente:

- copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme;
- dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), che ciascun Comune deve realizzare, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.

A tal fine, sarà predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia, congiuntamente con le Regioni e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, una scheda di rilevazione attraverso la quale sarà effettuato il monitoraggio.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 GIU. 2020

Elena Bonetti

